



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

**RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 10 DELLA LEGGE
11 OTTOBRE 1986, N. 713 SUI PRODOTTI COSMETICI
"NORME PER L'ATTUAZIONE
DELLE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULLA
PRODUZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI COSMETICI"**

(Anno 2008)

Premessa

Con l'emanazione della direttiva 76/768/CEE del 27 luglio 1976, del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici si è inteso definire la categoria dei prodotti cosmetici e determinare, a livello comunitario, le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici.

Il nostro Paese ha recepito la suddetta direttiva ed i suoi successivi adeguamenti con la Legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità europea sulla produzione e la vendita dei prodotti cosmetici"

Linee di intervento

L'attuazione della normativa comunitaria in materia di prodotti cosmetici coinvolge questo Dicastero in diverse attività che sono riconducibili a due linee di intervento:

A) Partecipazione ai lavori comunitari**B) Adeguamento della normativa nazionale****A) Partecipazione ai lavori comunitari**

Nel corso del 2008, questa Amministrazione ha partecipato, in seno alle competenti istituzioni comunitarie, alle attività rivolte all'attuazione delle direttive dell'Unione Europea sulla produzione e vendita dei prodotti cosmetici.

La Commissione, gli Stati membri dell'UE, le organizzazioni dei consumatori e l'industria si incontrano 4-5 volte all'anno in un Gruppo di lavoro sui cosmetici "Working group on cosmetics" per discutere in merito ai continui sviluppi della normativa del settore.

I rappresentanti degli Stati membri prendono parte anche alle sedute del Comitato permanente sui prodotti cosmetici – "Standing Committee on Cosmetics", nel corso delle quali esprimono il proprio voto sul testo delle direttive della Commissione e del Consiglio, riguardanti la modifica del testo della direttiva 76/768/CEE e l'aggiornamento dei relativi allegati tecnici.

Infine, in attuazione di una procedura tesa a realizzare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, è contemplato un Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive, volto all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici.

Inoltre, sempre nel corso del 2008, questa Amministrazione ha partecipato in sede comunitaria alla elaborazione di una nuova proposta per lo sviluppo e la commercializzazione dei cosmetici nell'Unione europea.

E' prevista una semplificazione della Direttiva 76/768/CEE con l'obiettivo di:

- eliminare le incertezze e le incoerenze giuridiche che possono essere motivate dall'elevato numero di emendamenti e dalla completa assenza di qualsiasi serie di definizioni
- evitare divergenze nel recepimento nazionale che non contribuiscono alla sicurezza del prodotto, ma gravano sugli oneri normativi e sui costi amministrativi
- garantire che i prodotti cosmetici immessi sul mercato dell'Unione siano sicuri alla luce dell'innovazione del settore

Si prevede l'emanazione di un regolamento che agevola l'applicazione armonizzata ed elimina la necessità di recepire le prescrizioni estremamente dettagliate della direttiva cosmetici, mediante procedura di co-decisione prima delle elezioni del Parlamento europeo nel settembre 2009.

Alle riunioni comunitarie sopra descritte partecipano membri della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici e dell'Istituto Superiore di Sanità.

B) Adeguamento della normativa nazionale

Come già riferito in precedenza, la direttiva 76/768/CEE ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici; essa è stata recepita nel nostro ordinamento, unitamente alle successive modifiche ed integrazioni, con la legge 11 ottobre 1986, n. 713. Perciò, le modifiche del testo della direttiva 76/768/CEE, e dei relativi allegati, debbono essere recepite nel nostro ordinamento attraverso la contestuale modifica della legge 713/86 e degli allegati che la corredano.

La Commissione Europea emana periodicamente delle direttive di aggiornamento degli allegati tecnici della direttiva 76/768/CEE; tali revisioni periodiche intendono adeguare gli allegati ai progressi tecnico scientifici registratisi nell'ambito della produzione dei cosmetici.

La Commissione Europea, nell'ambito della propria attività regolatoria, è assistita da due comitati ufficiali che sono il citato Comitato permanente per i prodotti cosmetici – “Standing Committee on Cosmetics” e il Comitato Scientifico per i prodotti di consumo – “Scientific Committee on Consumer products” (“SCCP”), composto da esperti scientifici indipendenti; quest'ultimo comitato, con Decisione della Commissione 2004/210 del 3 marzo 2004, ha preso il posto del precedente Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori – “Scientific Committee on Cosmetic Products and non-food products intended for Consumers” (SCCNFP).

Nel corso del 2008 sono state approvate ed emanate le seguenti direttive della Commissione, recanti adeguamento al progresso tecnico degli allegati della Direttiva 76/768/CEE:

- **Direttiva 2008/14/CE** della Commissione del 15 febbraio 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (All.1)

- **Direttiva 2008/42/CE** della Commissione del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III e relativa rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 93 del 4 aprile 2008 (All. 2)

- **Direttiva 2008/88/CE** della Commissione del 23 settembre 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare

al progresso tecnico i suoi allegati II e III e relativa rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 256 del 24 settembre 2008 (All.3)

- **Direttiva 2008/123/CE** della Commissione del 18 dicembre 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e VII (All.4)

Tali direttive apportano delle modifiche di ordine tecnico agli allegati della direttiva 76/768/CEE e, pertanto, vengono recepite in via amministrativa, con decreto del Ministero della Salute (ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dall'articolo 2, comma 6 della legge 713/86, secondo quanto previsto dall'articolo 13, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, contenente "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" – il quale prevede che le norme comunitarie non autonomamente applicabili e che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite, sono attuate con decreto del Ministro competente per materia.

Lo scrivente ha provveduto, nel corso del 2008, alla redazione di quattro decreti ministeriali per il recepimento delle indicate direttive:

Il primo testo reca il recepimento della direttiva 2008/14/CE; si tratta del **DM 15 settembre 2008**, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 novembre 2008 n. 274 (All. 5)

Il secondo testo reca il recepimento della direttiva 2008/42/CE e relativa rettifica; si tratta del **DM 11 novembre 2008**, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 gennaio 2009 n. 13 (All.6)

Il terzo testo reca il recepimento della direttiva 2008/88/CE e relativa rettifica; si tratta del **DM 25 marzo 2009**, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 giugno 2009 n. 132 (All.7)

Il quarto testo reca il recepimento della direttiva 2008/123/CE ed è in corso di registrazione (All.8)

Infine, si rappresenta che, nel corso del 2008, non si sono registrati nuovi interventi comunitari in ordine all'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici e dei criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 713/86.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Ruocco)

Allegati:

1. **Direttiva 2008/14/CE**, del 15 febbraio 2008
2. **Direttiva 2008/42/CE** del 3 aprile 2008
3. **Direttiva 2008/88/CE** del 23 settembre 2008
4. **Direttiva 2008/123/CE** del 18 dicembre 2008
5. **DM 15 settembre 2008** che recepisce la direttiva della Commissione 2008/14/CE
6. **DM 11 novembre 2008** che recepisce la direttiva della Commissione 2008/42CE e relativa rettifica
7. **DM 25 marzo 2009** che recepisce la direttiva 2008/88/CE e relativa rettifica
8. Testo di recepimento della direttiva 2008/123/CE

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/14/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2008

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 76/768/CEE vieta l'uso nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (qui di seguito CMR), delle categorie 1, 2 e 3, a norma dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽²⁾. L'utilizzazione delle sostanze classificate nella categoria 3 a norma della direttiva 67/548/CEE può tuttavia essere autorizzata previa valutazione e approvazione da parte del Comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC).
- (2) Nella misura in cui il CSPC ritiene che il glossole, sostanza classificata come CMR della categoria 3 a norma dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, rappresenta un rischio trascurabile se presente in concentrazioni massime pari a 100 ppm nei prodotti cosmetici, occorre modificare conseguentemente l'allegato III della direttiva 76/768/CEE.
- (3) La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(4) Per garantire il passaggio graduale dalle formule esistenti dei prodotti cosmetici alle formule conformi ai requisiti della presente direttiva, occorre disporre un adeguato periodo transitorio.

(5) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La parte 1 dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificata conformemente all'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per garantire che i prodotti che non risultano conformi alla presente direttiva non sono commercializzati o distribuiti al destinatario finale dopo il 16 febbraio 2009.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 16 agosto 2008 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano le disposizioni a decorrere dal 16 novembre 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/67/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 22).

⁽²⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850); rettificata nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 281.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2008.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Alla parte 1 dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE si aggiunge la seguente voce relativa al glossale:

Numero d'ordine	Sostanza	Restrizioni			Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«102	Gliossale Glyoxal (INCI) CAS No 107-22-2 EINECS No 203-474-9		100 mg/kg»		

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/42/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2008

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

mento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996 ⁽³⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base del codice deontologico dell'IFRA (associazione internazionale dei produttori di profumi) il comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC) ⁽²⁾ ha identificato una sostanza utilizzata come composto profumato nei prodotti cosmetici per i quali si dovrebbero stabilire delle restrizioni.
- (2) Ritenendo giusto prendere in considerazione l'esposizione a queste sostanze a prescindere dalla funzione che esse svolgono nei prodotti cosmetici, le restrizioni non dovrebbero pertanto essere limitate all'uso delle sostanze identificate come composti profumati nei prodotti cosmetici.
- (3) Se tuttavia la sostanza viene utilizzata in prodotti per uso orale non si hanno reazioni di sensibilizzazione. Per ragioni di coerenza queste restrizioni non andrebbero quindi applicate alle sostanze di cui al repertorio giacché l'impiego di alcune tra queste sostanze in quanto sostanze aromatizzanti è autorizzato dalla decisione 1999/217/CE del 23 febbraio 1999 che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regola-

- (4) Alla luce dell'opinione del CSPC occorre modificare le restrizioni relative alle sostanze in questione che figurano nell'allegato III della direttiva 76/768/CEE sotto i numeri di riferimento 45, 72, 73, 88 e 89. È inoltre opportuno includere nell'allegato le sostanze identificate ma non ancora elencate insieme alle rispettive restrizioni e, per coerenza, le sostanze appartenenti alla stessa famiglia e identificate dalla decisione 96/335/CE della Commissione, dell'8 maggio 1996, che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici ⁽⁴⁾.
- (5) Dato che l'alcol benzilico figura due volte nell'allegato III, parte 1, con i numeri di riferimento 45 e 68, il contenuto della voce 68 e le rispettive nuove restrizioni andrebbero incluse anche nella voce 45.
- (6) In seguito alla chiarificazione del CSPC relativa al balsamo del Perù sarebbe opportuno modificare la voce 1136 di cui all'allegato II.
- (7) È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE.
- (8) Per garantire il passaggio graduale dalle formule esistenti dei prodotti cosmetici alle formule conformi alle prescrizioni della presente direttiva occorre disporre un periodo transitorio di opportuna durata.
- (9) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/14/CE della Commissione (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 43).

⁽²⁾ GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2007/263/CE (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/252/CE (GU L 91 del 29.3.2006, pag. 48).

⁽⁴⁾ GU L 132 dell'1.6.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2006/257/CE (GU L 97 del 5.4.2006, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III alla direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano i provvedimenti del caso per garantire che i prodotti che non risultano conformi alla presente direttiva non vanno commercializzati o distribuiti al destinatario finale dopo il 4 ottobre 2009.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 4 ottobre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 aprile 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è così modificata:

1) Nell'allegato II il numero di riferimento 1136 è sostituito dal seguente: «Essudazione di *Myroxylon pereirae* (Royle) Klotzch (balsamo del Perù, grezzo); (numero CAS 8007-00-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose».

2) La parte 1 dell'allegato III è così modificata:

a) Il numero di riferimento 68 è soppresso.

b) I numeri di riferimento 45, 72, 73, 88 e 89 sono sostituiti dal testo seguente:

Numero di riferimento	Sostanza	Limitazioni			Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«45	Benzyl alcohol (*) CAS n. 100-51-6	a) Solvente b) Profumo/composti aromatici/le loro materie prime		b) La presenza di questa sostanza va indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e quando la sua concentrazione supera: — lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — lo 0,01 % in prodotti da eliminare con il risciacquo.	
72	Hydroxycitronellal CAS n. 107-75-5	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 1,0 %	a) b) La presenza di questa sostanza va indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e quando la sua concentrazione supera: — lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — lo 0,01 % in prodotti da eliminare con il risciacquo.	
73	Isoeugenol CAS n. 97-54-1	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %	a) b) La presenza di questa sostanza va indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e quando la sua concentrazione supera: — lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — lo 0,01 % in prodotti da eliminare con il risciacquo.	
88	d-Limonene CAS n. 5989-27-5			La presenza di questa sostanza va indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e quando la sua concentrazione supera: — lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — lo 0,01 % in prodotti da eliminare con il risciacquo. Valore di perossido minore a 20 mmol/L (**)	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a	b	c	d	e	f
89	Methyl 2-octynoate CAS n. 111-12-6 Methyl heptene carbonate	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,01 % quando usato da solo Quando è impiegato in combinazione con carbonato di metilottino, il livello combinato nel prodotto finito non deve superare lo 0,01 % (del quale contenuto di carbonato di metilottino non deve superare lo 0,002 %)	a) b) La presenza di questa sostanza va indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e quando la sua concentrazione supera: — lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — lo 0,01 % in prodotti da eliminare con il risciacquo.	

(*) As a preservative, see Annex VI, Part 1, No 34.

(**) Questo limite si applica soltanto alle sostanze e non al prodotto cosmetico finito.

c) Sono aggiunti i seguenti numeri di riferimento da 103 a 184:

Numero di riferimento	Sostanza	Limitazioni			Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
103	Abies alba cone oil e extract CAS n. 90028-76-5			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
104	Abies alba needle oil e extract CAS n. 90028-76-5			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
105	Abies pectinata needle oil e extract CAS n. 92128-34-2			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
106	Abies sibirica needle oil e extract CAS n. 91697-89-1			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
107	Abies balsamea needle oil e extract CAS n. 85085-34-3			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
108	Pinus mugo pumilio leaf e twig oil e extract CAS n. 90082-73-8			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
109	Pinus mugo leaf e twig oil e extract CAS n. 90082-72-7			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
110	Pinus sylvestris leaf e twig oil e extract CAS n. 84012-35-1			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a	b	c	d	e	f
111	Pinus nigra leaf e twig oil e extract CAS n. 90082-74-9			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
112	Pinus palustris leaf e twig oil e extract CAS n. 97435-14-8			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
113	Pinus pinaster leaf e twig oil e extract CAS n. 90082-75-0			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
114	Pinus pumila leaf e twig oil e extract CAS n. 97676-05-6			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
115	Pinus species leaf e twig oil e extract CAS n. 94266-48-5			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
116	Pinus cembra leaf e twig oil e extract CAS n. 92202-04-5			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
117	Pinus cembra leaf e twig extract acetylated CAS n. 94334-26-6			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
118	Picea Mariana Leaf Oil e Extract CAS n. 91722-19-9			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
119	Thuja Occidentalis Leaf Oil e Extract CAS n. 90131-58-1			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
120	Thuja Occidentalis Stem Oil CAS n. 90131-58-1			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
121	3-Carene CAS n. 13466-78-9 3,7,7-Trimetilbicyclo[4.1.0]ept-3-ene (isodiprene)			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
122	Cedrus atlantica wood oil e extract CAS n. 92201-55-3			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
123	Cupressus sempervirens leaf oil e extract CAS n. 84696-07-1			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	
124	Turpentine gum (Pinus spp.) CAS n. 9005-90-7			Valore di perossido minore a 10 mmol/L (*)	